



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come notificare un precetto su decreto ingiuntivo tramite Pec

Autore: Maria Monteleone | 11/02/2015



Avvocati: alcune regole semplici ma rigorose per la validità della notifica di un atto attraverso la posta elettronica certificata.

L'avvocato può notificare un atto giudiziario in proprio tramite Pec senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del **Consiglio dell'Ordine** né di annotazione sul registro cronologico.

La **notifica** a mezzo **Pec** è esclusa nei seguenti casi:

- notifiche che l'autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente;
- notifiche in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario;
- notifiche a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti;
- notifiche all'estero;
- notifiche di atti dei procedimenti penali;
- notifiche di atti di preavviso di rilascio di immobile;
- notifiche di atti di precetto cambiario o su assegno;
- notifiche di atti di pignoramento immobiliare;
- notifiche di atti di pignoramento presso terzi;
- in genere le notifiche relative ad atti che sono espressione di poteri esclusivi dell'Ufficiale Giudiziario.

In tutte le altre ipotesi, affinché la notifica sia valida, è necessario rispettare una serie di regole a dire il vero più semplici da mettere in atto che da spiegare.

Per essere più precisi, prendiamo il caso della notifica di un **atto di precetto su decreto ingiuntivo**.

Destinatario

Il destinatario della notifica deve essere necessariamente in possesso di un **indirizzo Pec inserito in un elenco pubblico**.

L'elenco completo degli indirizzi Pec di professionisti, ditte e società può essere consultato:

- online all'indirizzo del **Registro Ini Pec**;
- online dai **registri Reginde**;
- dalle **visure camerali** presenti alla Camera di Commercio.

La notifica effettuata ad un indirizzo Pec non presente in elenchi pubblici **non è valida**.

La notifica non è valida anche quando l'indirizzo Pec del mittente non è inserito in un elenco pubblico.

Oggetto della Pec

Indipendentemente dall'atto che si intende notificare, l'oggetto della Pec deve essere sempre il seguente: **“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”**.

Un oggetto diverso da quello appena indicato potrebbe comportare la nullità della notifica.

Contenuto della Pec

Per effettuare regolarmente la notifica occorre possedere il dispositivo per la **firma digitale** e prestare attenzione ad ogni singolo documento.

Innanzitutto la **procura alle liti**. Quest'ultima è necessaria solo quando non è già agli atti e può essere predisposta in due modi differenti.

Si può optare per il **metodo tradizionale**: l'avvocato stampa il documento con la procura, lo fa firmare al cliente e in seguito l'avvocato lo sottoscrive per autentica. Procede poi alla scansione con lo scanner. Egli poi dovrà trasformare il file in formato **PDF** e sottoscrivere il file con la propria **firma digitale**, attraverso l'apposito software.

In alternativa, l'avvocato potrebbe anche predisporre sin dall'origine la **procura in formato digitale**. In questo caso, prima procede a predisporre il file al computer; poi lo firma digitalmente e lo fa firmare digitalmente anche dal cliente.

Anche il **precetto** deve necessariamente essere firmato digitalmente.

Il **decreto ingiuntivo** deve essere scannerizzato e firmato digitalmente.

La **relata di notifica** deve essere contenuta in un documento a parte, deve essere firmata digitalmente e deve indicare:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- d) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) l'attestazione di conformità.